



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DIPARTIMENTALI DA PARTE DEI PROFESSORI EMERITI E ONORARI E DEI PROFESSORI A CONTRATTO**

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Attribuzione spazi

Articolo 3 – Professori e ricercatori collocati in quiescenza - Adempimenti

Articolo 4 – Disciplina dell'utilizzo degli spazi

Articolo 5 – Modalità di ospitalità

Articolo 6 – Norme finali

### **ART. 1 - Finalità**

Il presente Regolamento definisce i criteri per l'utilizzo degli spazi e le modalità di accesso ai locali delle strutture universitarie dei professori emeriti e onorari e dei professori a contratto, ivi compresi i docenti collocati in quiescenza titolari di un contratto di docenza e/o di un contratto/convenzione di ricerca, in coerenza con il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, al fine di codificare i diritti e le modalità di ospitalità, le procedure e le responsabilità.

### **ART. 2 - Attribuzione spazi**

1. La titolarità nell'attribuzione degli spazi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che ne autorizza l'uso alle singole strutture in funzione delle riconosciute esigenze di ciascuna, anche in riferimento al personale assegnato.
2. La dotazione di spazi, che risponde a principi di utilizzo funzionale ed efficiente delle superfici, è temporanea e modificabile per effetto di mutate esigenze.

### **ART. 3 - Professori e ricercatori collocati in quiescenza – Adempimenti**

1. Alla data di cessazione del rapporto con l'Università i professori e i ricercatori sono tenuti a liberare da persone e cose gli spazi in precedenza utilizzati.
2. Il Direttore di Dipartimento, quale responsabile della struttura di appartenenza, unitamente al Responsabile Amministrativo Delegato, in qualità di consegnatario dei beni, sono tenuti a informare formalmente, in tempo utile, il personale docente prossimo al collocamento in quiescenza, sulle modalità del rilascio degli spazi nonché a verificarne l'adempimento entro 15 giorni successivi.
3. Il Direttore del Dipartimento provvede tempestivamente alla individuazione del miglior riutilizzo degli spazi resisi disponibili, secondo i principi di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale entro 15 giorni dalla data di collocamento in quiescenza.



#### **ART. 4 - Disciplina dell'utilizzo degli spazi**

È possibile ospitare negli spazi istituzionali del Dipartimento di riferimento:

- a) i professori emeriti e onorari;
- b) il personale docente collocato in quiescenza titolare di un contratto o convenzione di ricerca che abbia le caratteristiche disciplinate dal "Regolamento per il proseguimento dell'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori collocati in quiescenza";
- c) i professori a contratto, ivi compresi i docenti collocati in quiescenza ai quali sia stato attribuito, con delibera della Giunta della Facoltà di riferimento, un incarico didattico con specifico rapporto contrattuale.

#### **ART. 5 - Modalità di ospitalità**

1. L'ospitalità temporanea negli spazi istituzionali del Dipartimento per i soggetti di cui all'art. 4, nell'ambito di quelli attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Centro di spesa per lo svolgimento delle attività istituzionali, con esclusione dei locali adibiti ad attività didattica, è proposta dal Direttore di Dipartimento e sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
2. Per i professori emeriti e onorari, di cui all'art. 4 lett. a), è possibile autorizzare l'utilizzo di un unico locale comune, non esclusivo.
3. Per il personale docente collocato in quiescenza, titolare di un contratto o convenzione di ricerca, di cui all'art. 4 lett. b), è possibile autorizzare, per il periodo relativo alla durata del contratto o della convenzione, l'utilizzo in spazi adeguati e funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca.
4. Per i professori a contratto, ivi compresi i docenti collocati in quiescenza con incarico didattico, di cui all'art. 4 lett. c), è possibile autorizzare, nell'ambito del Dipartimento che ha proposto il conferimento, l'utilizzo, per il periodo della durata del contratto, di un unico locale comune, non esclusivo, strettamente funzionale all'espletamento delle attività dedicate all'utenza studentesca.
5. Il personale ospitato, di cui all'art. 4, non dà luogo a indicizzazione ai fini dell'assegnazione degli spazi al Dipartimento.

#### **ART. 6 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale il giorno stesso della sua emanazione ed entra in vigore il giorno seguente alla sua emanazione.
2. In sede di prima applicazione, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili Amministrativi Delegati, entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente Regolamento, devono dare comunicazione all'Area Patrimonio e Servizi Economici in merito agli spazi formalmente assegnati, nel rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, al personale di cui all'art. 4 e provvedere a liberare gli spazi occupati in modo difforme ai



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

predetti principi, comunicando, altresì, la nuova destinazione. Gli esiti di tale ricognizione saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.